

Ammortizzatori

Lavoro stagionale, da chiarire il nodo dell'addizionale Naspi

di *Manuela Baltolu*

06 Gennaio 2025

L'articolo 11 della legge 203/2024 (Collegato lavoro) ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 81/2015 in merito alla definizione di «attività stagionali».

Ciò in quanto i contratti di lavoro a tempo determinato che rientrano tra le ipotesi di cui al citato articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015 sono esentati da diversi limiti normalmente apposti ai contratti a termine ordinari, quali:

- i 24 mesi di durata massima fissati per i contratti a termine ordinari (articolo 19, comma 2, Dlgs 81/2015);
- il limite al numero massimo di contratti stipulabili (articolo 23, comma 2, lett.c), Dlgs 81/2015);
- l'obbligo dello stop and go tra due contratti (articolo 21, comma 2, Dlgs 81/2015);
- l'obbligo di causale oltre i 12 mesi di durata (articolo 21, comma 1, Dlgs 81/2015).

Il recente orientamento ormai consolidato della giurisprudenza aveva stabilito che fossero attività propriamente